



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza, sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| - dr. Ettore Luigi Nesti, | Presidente |
| - dr. Alberto Iannuzzi, | Consigliere |
| - dr. Michele Videtta, | Consigliere estensore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.147 del Ruolo Generale dell'anno 2011, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.14/11 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 18.1.2011 e pubblicata il 31.1.2011, e vertente tra

COOPERATIVA LA GINESTRA a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ernesto Trimarco e Melinda Lazzeroni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla Via degli Scipioni n.252;

APPELLANTE

E

CONDOMINIO MULTIPROPRIETA' PIANETA MARATEA, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Papaleo ed elettivamente domiciliato in Potenza alla Via Maratea n.8 presso lo studio dell'Avv. Paolo Galante;

APPELLATO

trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 16.4.2019 sulle conclusioni rassegnate alla medesima udienza dalle parti costituite e riportate nel relativo verbale in atti, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO del PROCESSO

La Cooperativa La Ginestra a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione spedito il 10.3.2009 per la notificazione a mezzo del servizio postale conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro il Condominio Multiproprietà PianetaMaratea, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., perché fosse condannato al pagamento della somma di € 5.160,57, oltre interessi di mora, a titolo di residuo dell'importo dovuto alla Cooperativa per rimborso di quanto trattenuto dal Condominio in applicazione di una clausola penale inserita in un contratto di appalto stipulato tra le parti con scrittura privata del 3.3.1997, rimborso imposto da un lodo arbitrale emesso il 13.3.1999.



Il Condominio Multiproprietà PianetaMaratea, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la esistenza nel contratto di appalto di una clausola compromissoria in forza della quale ogni eventuale controversia relativa alla sussistenza, validità ed efficacia del contratto era devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale. Nel merito, assumeva l'infondatezza dell'avversa pretesa ed eccepiva la prescrizione del diritto di credito vantato dalla società attrice.

Con sentenza n.14/11 emessa il 18.1.2011 e pubblicata il 31.1.2011 il Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica, ritenuta fondata l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto, dichiarava la improponibilità della domanda avanzata dalla società attrice per essere la cognizione della stessa riservata ad un collegio arbitrale e condannava la stessa società al pagamento delle spese processuali.

Con atto di citazione notificato in data 2.5.2011 la Cooperativa La Ginestra a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la suindicata sentenza assumendo, quali motivi di impugnazione, la violazione degli artt.24 Cost. e 112 c.p.c. in relazione agli artt.42 e 818 ter c.p.c., la violazione dell'art.132 c.p.c. per vizio di motivazione e l'erronea interpretazione della clausola compromissoria. Su tali basi la società cooperativa conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza il Condominio Multiproprietà PianetaMaratea, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., affinché, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarato irrituale il lodo arbitrale emesso il 13.3.1999 e fosse condannato il Condominio appellato al pagamento della somma di € 5.160,57, oltre interessi di mora, nonché al pagamento delle spese processuali; in via subordinata, l'appellante chiedeva che fosse annullata la sentenza resa dal Tribunale di Lagonegro e la causa fosse rimessa davanti al primo giudice.

Con comparsa depositata il 23.9.2011 si costituiva nel presente giudizio di impugnazione il Condominio Multiproprietà PianetaMaratea, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., il quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello sul rilievo che la sentenza del Tribunale di Lagonegro dovesse essere impugnata con istanza di regolamento di competenza ex art.42 c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del gravame e reiterava l'eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato dalla società appellante, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto dell'appello con vittoria di spese processuali.

All'udienza del 16.4.2019, precisate le conclusioni ad opera delle parti costituite, la Corte tratteneva in decisione la causa concedendo i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI della DECISIONE

L'eccezione di inammissibilità dell'appello, come formulata dal Condominio Multiproprietà



PianetaMaratea, è fondata.

Con la sentenza n.14/11 emessa il 18.1.2011 e pubblicata il 31.1.2011 il Tribunale di Lagonegro ha dichiarato la improponibilità della domanda avanzata dalla Cooperativa La Ginestra a r.l. per essere la cognizione della stessa riservata ad un collegio arbitrale, in virtù della clausola compromissoria contenuta all'art.7 del contratto di appalto stipulato tra le parti con scrittura privata del 3.3.1997.

L'art. 819 ter c.p.c., sotto la rubrica "Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria", stabilisce al primo comma, per quanto rileva in questa sede, che: "*La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli artt. 42 e 43*".

Quanto all'ambito temporale di applicazione della disposizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno in generale stabilito che: "*In tema di arbitrato, la disciplina sull'impugnabilità con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 c.p.c.), della sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato, recata dal nuovo testo dell'art. 819-ter c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 22), trova applicazione soltanto in relazione a sentenze pronunciate con riferimento a procedimenti arbitrali iniziati successivamente alla data del 2 marzo 2006, disponendo in tal senso, con formulazione letterale inequivoca, la norma transitoria dettata dall'anzidetto D.Lgs. n. 40, art. 27, comma 4, dovendosi, pertanto, escludere che l'operatività della nuova disciplina possa ancorarsi a momenti diversi, quale quello dell'inizio del giudizio dinanzi al giudice ordinario nel quale si pone la questione di deferibilità agli arbitri della controversia ovvero quello della data di pubblicazione della sentenza del medesimo giudice che risolve la questione di competenza*" (Cass.Sez. Un., 6 settembre 2010, n. 19047).

Nell'affermare che momento determinante, ai fini dell'impugnabilità della sentenza con il regolamento di competenza, è non già quello d'inizio del procedimento dinanzi al giudice ordinario o quello in cui è stata depositata la sentenza, ma solo il momento in cui è stata proposta la domanda di arbitrato, la menzionata pronuncia ha altresì precisato che il tenore letterale dell'art. 27, comma 4, citato, ne esclude l'applicabilità all'ipotesi in cui, come nella specie, in relazione alla specifica pretesa azionata dinanzi al giudice ordinario (pretesa che, nel caso in esame, si concreta nella condanna del Condominio Multiproprietà PianetaMaratea al pagamento della somma di € 5.160,57, oltre interessi di mora, a titolo di residuo dell'importo dovuto alla Cooperativa per rimborso di quanto trattenuto dal Condominio in applicazione di una clausola penale inserita in un contratto di appalto stipulato tra le parti con scrittura privata del 3.3.1997) nessun procedimento arbitrale sia stato iniziato, né prima né dopo il 2 marzo 2006, dovendosi fare riferimento in tal caso ai principi generali della *perpetuatio iurisdictionis e tempus regit actum*.



La decisione delle Sezioni Unite ora menzionata, dunque, non si sofferma ad individuare quale dei due richiamati principi debba essere applicato, per l'ovvia ragione che la specifica questione concernente l'individuazione del regime di impugnazione della sentenza in assenza della introduzione del procedimento arbitrale nella specie non si poneva.

Ma, evidentemente, il principio della *perpetuatio iurisdictionis* e quello *tempus regit actum* non sono equiordinati e tantomeno fungibili e, anzi, il primo - in forza del quale giurisdizione e competenza si determinano dalla ed al momento della domanda, avuto riguardo alla "legge vigente" ed allo "stato di fatto" del momento medesimo, senza, cioè, che le successive modificazioni tanto della legge vigente, quanto dello stato di fatto possano dispiegare in proposito alcun effetto - si pone in deroga della regola *tempus regit actum*, regola che, pur non espressamente sancita, si desume a contrario proprio dall'art. 5 c.p.c.

Orbene, l'applicazione dell'uno o dell'altro principio discende dalla soluzione di una questione di fondo e, in definitiva, dalla natura dell'arbitrato:

-) se, cioè, si accede alla premessa da cui ancora muoveva Cass., Sez. Un., 6 settembre 2010, n. 19047, ossia che l'arbitrato rituale abbia natura strettamente privata, e che la decisione arbitrale costituisca "*atto riconducibile, in ogni caso, all'autonomia negoziale e alla sua legittimazione a derogare alla giurisdizione, per ottenere una privata decisione della lite, basata non sullo ius imperii, ma solo sul consenso delle parti*" (il passo è tratto da Cass., Sez. Un., 3 agosto 2000, n. 527), con conseguente qualificazione della questione di arbitrato quale questione non di giurisdizione bensì di merito, pare doversi ritenere che la novella costituita dall'art. 819 ter c.p.c., ponendo il rapporto tra giudici e arbitri in termini di competenza (così da presupporre che l'arbitrato costituisca fenomeno semplicemente sostitutivo della giurisdizione statale, dunque anch'esso partecipe della giurisdizione), abbia inciso sulla "legge vigente" in ordine alla competenza e che, conseguentemente, detto *ius superveniens* sia sottoposto alla disciplina prevista dall'art. 5 c.p.c., con l'ulteriore conseguenza dell'applicabilità della norma sopravvenuta, ivi compresa la previsione della soggezione della sentenza al regolamento necessario, alle sole controversie introdotte dopo l'entrata in vigore della citata disposizione;

-) se, viceversa, si ricostruisce il fenomeno arbitrale come sostitutivo della giurisdizione, i termini della questione appaiono radicalmente diversi, giacchè l'art. 819 ter c.p.c. non ha allora innovato in materia di competenza, ma - per così dire prendendo atto della reale natura dell'arbitrato - ha semplicemente introdotto un nuovo regime di rilevazione e di impugnazione della relativa questione, il che mette indubbiamente fuori causa l'art. 5 c.p.c. ed impone, in applicazione del principio *tempus regit actum*, l'impiego della regola, scontata sul piano giurisprudenziale, secondo cui, in mancanza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va



desunto dalla disciplina vigente "quando essi sono venuti a giuridica esistenza" (così Corte cost., sent. n. 53/2008; Cass. n. 20414/2006; Cass. n. 5342/2009; Cass. n. 9940/2009; Cass. n. 20324/2010, concernenti l'art. 616 c.p.c.), sicchè le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della legge vanno impugnate esclusivamente con il regolamento necessario o facoltativo secondo i casi.

A questo punto, la soluzione appare scontata.

Dopo che la Consulta ha ammesso gli arbitri a sollevare la questione di legittimità costituzionale (Corte cost., n. 376/2001), qualificando l'arbitrato come "*procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria*", e dopo che la riforma del 2006 ha attribuito al lodo arbitrale efficacia di sentenza dall'ultima sottoscrizione (art. 824-bis), è nuovamente intervenuta sulla materia la Corte costituzionale (Corte cost., n. 223/2013) dichiarando l'incostituzionalità proprio dell'art. 819-ter, comma 2, nella parte in cui escludeva l'applicazione all'arbitrato della *translatio iudicii* prevista dall'art. 50 c.p.c. Successivamente Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24153, ha nuovamente riconosciuto natura giurisdizionale all'arbitrato, osservando in breve che la proponibilità dell'impugnazione non è più subordinata al decreto di esecutorietà del lodo; che la domanda arbitrale è assimilabile a quella giudiziale quanto ad effetti sulla prescrizione e sulla trascrizione; che all'arbitrato si applica l'art. 111 c.p.c. concernente la successione a titolo particolare nel diritto controverso; che l'art. 819-bis c.p.c. consente agli arbitri di sollevare questione di legittimità costituzionale; che l'art. 824-bis c.p.c. equipara gli effetti del lodo a quelli della sentenza.

Allo stato attuale, il giudizio arbitrale ha funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria e, dunque, partecipa della giurisdizione: di conseguenza, l'art. 819 ter c.p.c. non ha introdotto un'innovazione in materia di competenza, innovazione tale da condurre a limitare l'applicazione del regime di impugnabilità delle sentenze mediante regolamento necessario o facoltativo, ivi previsto, alle sole controversie introdotte dopo l'entrata in vigore della norma, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., ma si applica *in parte qua* a tutte le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della norma ossia alle decisioni intervenute dopo il 2 marzo 2006, a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo (la soluzione si pone in continuità con Cass. 13 agosto 2014, n. 17908, e Cass. 12 novembre 2015, n. 23176, la quale ultima è espressamente nel senso dell'applicabilità del regolamento alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma dell'arbitrato alla luce della citata svolta delle Sezioni Unite; v. pure v. pure Cass. 15 febbraio 2013, n. 3826).

Occorre aggiungere che ai fini dell'impugnabilità mediante regolamento di competenza nulla rileva



la qualificazione data dal giudice alla propria pronuncia: perciò, la sentenza con la quale il Tribunale adito, ignorando la qualificazione dei rapporti di competenza tra arbitri e autorità giudiziaria, data dall'art. 819 ter c.p.c., dichiarò improponibile la domanda, dev'essere intesa come pronuncia declinatoria della competenza a favore degli arbitri ed è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza (v. Cass. 4 agosto 2011, n. 17019).

In conclusione, il Tribunale ha pronunciato sentenza n.14/11 emessa il 18.1.2011 e pubblicata il 31.1.2011, dopo l'entrata in vigore della riforma dell'arbitrato di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, dichiarando la improponibilità della domanda sul presupposto della propria incompetenza in favore degli arbitri rituali, in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto, in relazione all'intera controversia introdotta dalla Cooperativa La Ginestra a r.l. con atto di citazione notificato nel marzo 2009 (e, quindi, con atto successivo all'entrata in vigore della riforma dell'arbitrato).

Pertanto, versandosi in ipotesi di sentenza che ha pronunciato sulla sola competenza senza decidere il merito della causa, essa era suscettibile, secondo la previsione dell'art. 819 ter c.p.c., di impugnazione soltanto mediante regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c.

In conclusione, l'appello è inammissibile.

Segue per legge la condanna della Cooperativa La Ginestra a r.l., in quanto parte soccombente, al pagamento, in favore del Condominio Multiproprietà PianetaMaratea, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 10.3.2014 n.55 in riferimento al valore della causa (valore della controversia € 5.160,57; scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00). A tale proposito, ritiene la Corte, in aderenza ad autorevole principio giurisprudenziale (Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748), che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n.55 siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore della parte appellata nel presente giudizio di impugnazione, esauritosi in epoca successiva alla data di entrata in vigore del D.M. 10.3.2014 n.55, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti dal decreto ministeriale medesimo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.14/11 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il



18.1.2011 e pubblicata il 31.1.2011, proposto dalla Cooperativa La Ginestra a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 2.5.2011 nei confronti del Condominio Multiproprietà PianetaMaratea, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., uditi i procuratori delle parti costituite, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- Dichiaro inammissibile l'appello proposto dalla Cooperativa La Ginestra a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 2.5.2011;
- Condanna la Cooperativa La Ginestra a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Condominio Multiproprietà PianetaMaratea, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., delle spese processuali relative al presente giudizio di impugnazione che liquida nella somma complessiva di euro € 2.775,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP nella misura e sulle voci come per legge.

La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 10 settembre 2019.

Il Consigliere estensore
(Dott. Michele Videtta)

Il Presidente
(Dott. Ettore Luigi Nesti)

